

LEGGI E CONTRATTI

filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA

Nino Raffone, avvocato Cdl di Torino responsabile e coordinatore Bruno Aguglia, avvocato Funzione pubblica Cgil
Piergiorgio Alleva, avvocato Cdl di Bologna docente universitario Mario Giovanni Garofalo, docente universitario
Enzo Martino, avvocato Cdl di Torino Nyranne Moshi, avvocato Cdl di Milano Saverio Nigro, avvocato Cdl di Roma

Crisi della Giustizia e processo del lavoro 2

Una causa a Roma: da 6 a 8 anni

SAVERIO NIGRO

Un processo del genere non poteva non apparire incisivo e dirompente e tale fu ai suoi inizi, allorché su di esso si concentrò la passione e l'attiva partecipazione soprattutto dei magistrati che in esso vedevano un modo di rafforzare i loro compiti e le loro funzioni ma anche di bene accetto a tutti coloro che auspicavano e volevano uno spezzamento della giustizia.

Il tutto però con il passare degli anni è svanito ed è stato rinechiato nella pastore burocratica delle lungaggini dei rinvii delle contrapposizioni sterili nell'appannamento della figura del magistrato, sommerso da centinaia e centinaia di controversie che si trascinano da udienza ad udienza nell'aspettativa passiva che scalfina nell'apatia, degli interessati che attendono vanamente e lungamente la conclusione delle proprie cause.

Riposi per la cura del bambino? Diritto alle mansioni superiori

NYRANNE MOSHI

Il Tar Lombardia con sentenza n. 40 depositata in data 11/2/92, è intervenuto sul fenomeno, molto diffuso nelle aziende statali, di revoca delle mansioni superiori alle lavoratrici madri che non accettano di rinunciare ai riposi giornalieri per allattamento.

Inoltre il Tar per la Lombardia ha sottolineato come il provvedimento della Direzione Pt appare illegittimo sotto il profilo del divieto di discriminazione rilevando che «l'esigenza che i diritti riconosciuti alle lavoratrici e collegabili alla loro maternità non possano essere utilizzati in loro danno attraverso discriminazioni nell'attuazione delle qualifiche e delle mansioni nonché nella progressione di carriera è stata richiamata non solo dal giudice italiano (v. Pretura Brescia 31/1/1980, Berana/ Cobra), ma anche dal giudice comunitario (Cfr. Corte di Giustizia, sent. 12 luglio 1980 sull'efficacia dell'art. 5 della Direttiva 76/207/Cee del 9/2/76)».

Solo il medico può stabilire se c'è il diritto all'esenzione dal «ticket»

Sono un pensionato malato di ipertensione. Chiedo se è ancora in vigore il DM del 23/11/1984 limitatamente ai farmaci indicati nel prontuario del sistema sanitario nazionale relativo al pagamento delle quote di partecipazione sulla spesa per l'assistenza farmaceutica. Con la rivalutazione delle pensioni d'anno nel 1991 ho superato i 17 milioni e nel 1992 supero i 18 milioni. Posso quindi usufruire di quelle agevolazioni previste - se ancora in vigore - dal decreto 429/91 che applica tale indennità a quella di assistenza ed accompagnamento che spetta alle persone non vedenti in modo assoluto e permanente per causa di guerra. Mi chiedo allora la misura indicata dal decreto non ha più valore? E se è così quali sono i nuovi importi?

Antonio Bonfietti
Suzzara (Mantova)

La «assurdità della partecipazione alla spesa sanitaria da parte dei cittadini ammalati (attraverso il ticket sul prezzo dei farmaci e delle altre prestazioni) è aggravata dal fatto che il limite di reddito previsto per la concessione dei pensionati non è «indicizzato» per cui ogni anno aumenta il numero di coloro che risultano non esenti per il semplice adeguamento della pensione all'aumento del costo della vita».

Fermo restando il nostro impegno per ottenere l'abolizione di tali balzelli, informiamo che le disposizioni in vigore, e regolamentano la concessione della partecipazione alla spesa sanitaria relativamente a determinate malattie, sono quelle emanate con il decreto del ministro della Sanità del primo febbraio 1991 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991 modificata e integrata con il decreto ministeriale 7 settembre 1991 (Gazzetta ufficiale n. 217 del 16 settembre 1991) e decreto ministeriale 30 dicembre 1991 (Gazzetta ufficiale n. 15 del 20 gennaio 1992).

Ci è impossibile poter valutare se l'affezione del lettore rientra tra quelle indicate nel decreto in vigore. Deve essere il medico di fiducia a verificare il diritto all'esenzione e al tipo di esenzione in rapporto alla patologia diagnosticata e certificata.

PREVIDENZA

Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA
Rino Bonazzi, Ottavio Di Loreto
Angelo Mazzieri e Nicola Trisci

Si richiede un nuovo decreto per l'indennità di accompagnamento

Il ministro dell'Interno ha emanato il decreto di inizio anno con il quale viene stabilito che l'indennità di accompagnamento spettante ai ciechi civili assoluti è per l'anno in corso di 754.585 lire. Però due giorni dopo è apparsa la legge 429/91 che applica tale indennità a quella di assistenza ed accompagnamento che spetta alle persone non vedenti in modo assoluto e permanente per causa di guerra. Mi chiedo allora la misura indicata dal decreto non ha più valore? E se è così quali sono i nuovi importi?

Vittorio Moscardelli
Foggia

Il tuo dubbio è più che legittimo. La nuova legge impone l'emanazione di un nuovo decreto in quanto la misura dell'indennità di accompagnamento dei ciechi civili assoluti sale a lire 791.473 dal marzo 1991 e a lire 857.482 da gennaio del 1992. Pertanto le prefetture dovranno mettere in pagamento le nuove misure e regolarizzare il dovuto da marzo 1991.

Per noi, la tassa sulla salute non può condizionare la concessione della pensione

Sono un commerciante che ha compiuto 69 anni. Ho fatto domanda di pensione al 65° an-

no di età. L'Inps mi ha risposto negandomi la pensione in quanto non avevo versato tutti i contributi. Premetto che ho tutto non mi ha mai mandato nessun bollettino di pagamento nel periodo in questione. Dopo alcuni mesi mi arriva avviso di pagamento tramite Cassazione comunale della somma di lire 25 milioni di lire divisa in due rate da me pagata tramite prestito bancario.

La domanda la liquidazione della pensione non doveva decorrere dal giorno che ho compiuto il 65° anno di età essendo stato l'Istituto della previdenza sociale soddisfatto di tutto il suo avere con interessi e multe?

Antonio Del Casale
Roma

La pensione di vecchiaia decorre dal mese successivo a quello nel quale si compie l'età prevista o condizione che si possa fare valere anche il minimo di contribuzione prevista (15 anni). Pertanto, il fatto che l'Inps abbia respinto la prima domanda ci sembra legittimo.

Non ci stupiamo però il comportamento successivo. Infatti:
1) il fatto di non aver pagato la contribuzione per il Servizio sanitario nazionale non dovrebbe essere influente per quanto attiene i requisiti per la liquidazione della pensione.
2) avendo regolarizzato un periodo progressivo, la pensione deve decorrere dal compimento dell'età o successivo, dalla data nella quale è stato perfezionato il requisito di 15 anni di contribuzione.
Ti suggeriamo di rivolgerti alla locale sede dell'Inca-Cgil per far verificare la documentazione in tuo possesso e se del

caso inoltrare ricorso al Comitato provinciale dell'Inps per che ridetermini la data di decorrenza della pensione.

Una sentenza relativa alle pensioni non si può estendere agli assegni

La direzione provinciale del lavoro mi ha comunicato l'addebito di lire 400.000 relativo al trattamento di famiglia, erogato e non dovuto mediante ritenuta mensile di 20.000 lire. Poiché come sancito dalla Cassazione nei confronti dell'Inps non si può richiedere la restituzione di somme superiori al dovuto quando non c'è dolo io ritengo che detta sentenza possa essere applicata ad altro ente di Stato il quale congegna ed effettua i pagamenti, tenendo presente le variazioni.

Aurelio Melaragno
Roma

La norma alla quale far riferimento è sancita dall'articolo 52 della legge n. 88/89 e fa esplicito riferimento alle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (Og), delle gestioni sostitutive o integrative dell'Inps medesima, della gestione per rincontri delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (commercianti, artigiani, coltivatori diretti) nonché alla pensione sociale nel caso in cui siano state riscosse rate non dovute.



Come si può notare le sentenze della Cassazione, alle quali fai richiamo, si riferiscono a una norma relativa alle pensioni (e non a prestazioni previdenziali in genere) erogate dall'Inps. Gli assegni familiari e l'assegno per il nucleo familiare costituiscono prestazioni a sé che quando sono percepiti da un pensionato, la Corte costituzionale, con sentenza n. 6149 del giugno 1990 ha stabilito che le norme relative alla non ripetibilità di rate di pensione non dovuti non possono trovare applicazione analoga o estensiva agli assegni familiari.

- Ivrea 5 marzo
- Torino 6 marzo
- Torino 6 marzo
- Alessandria 7 marzo
- Genova 8 marzo
- La Spezia 8 marzo
- Livorno 9 marzo
- Lucca 9 marzo
- Firenze 10 marzo
- Siena 11 marzo
- Piombino 12 marzo

CI SENTIAMO IN PIAZZA GRANDE.

Parte il tour elettorale di Italia Radio.
Lupo solitario guida, le piazze si fanno metter sotto,
i politici intervengono.
Sintonizzatevi su Italia Radio mattina e sera
dal 5 marzo al 2 aprile.
Ne sentirete delle belle!

- Grosseto 13 marzo
- Roma 14 marzo
- Terni 16 marzo
- Perugia 17 marzo
- Ancona 18 marzo
- Pesaro 19 marzo
- Rimini 20 marzo
- Ravenna 21 marzo
- Ferrara 22 marzo
- Bologna 23 marzo
- Modena 24 marzo
- Reggio E. 25 marzo
- Mantova 26 marzo
- Parma 27 marzo
- Piacenza 28 marzo
- Brescia 29 marzo
- Milano 30 marzo
- Pavia 31 marzo
- Novara 1 aprile



ItaliaRadio

STEFANO DI SEGNI